

Libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'attività di intermediazione assicurativa: verso un mercato europeo dell'intermediazione assicurativa

AVV. DAVID MORGANTI - STUDIO LEGALE MORGANTI&ASSOCIATI, MILANO

Con l'introduzione di un nuovo Codice e soprattutto con l'emanazione del regolamento n. 5 del 2006 oggi abbiamo codificato delle regole che dovrebbero portare ad un'apertura del mercato dell'intermediazione assicurativa nel senso europeo.




Quindi questo dovrebbe portare a facilitare, non soltanto agli operatori che appartengono a paesi membri della Comunità Europea di poter operare in Italia, ma anche il contrario, ci si auspica che gli intermediari possano aprirsi al mercato europeo. Si tratta in buona sostanza di un processo che è partito con l'attuazione della prima Direttiva (1973) che poi nel nostro Paese è stata attualizzata nel 1978, però oggi abbia-

mo un sistema legislativo integrato che consente a tutti gli operatori che operano nell'industria assicurativa di poter svolgere la propria attività indifferentemente nel paese di origine oppure di poter operare in altri mercati comunitari utilizzando non soltanto il sistema della libertà della prestazione di servizi – che consiste nella possibilità di stipulare i contratti dal proprio paese di origine oppure la possibilità di costituire uno stabilimento in un altro paese membro – ma anche quello di partecipare alla costituzione di un centro di un'attività di intermediazione sia come intermediazione esercitata da una persona fisica, sia come intermediazione esercitata da una persona giuridica costituendo un'entità che ha la sede principale in un altro paese membro a parità di condizioni e con un operatore residente in Italia. Questo sostanzialmente perché è garantito l'accesso all'attività di intermediazione a parità di condizioni per tutti gli operatori che sono situati all'interno di una Comunità Europea.

Per quanto riguarda le persone giuridiche sia nella forma dello stabilimento sia nella forma della costituzione di una persona giuridica che ha la sede principale in Italia, le condizioni di accesso sono le stesse, cioè occorre che venga identificato un soggetto a cui è riferibi-

le l'attività di intermediazione che deve avere le caratteristiche di potersi iscrivere nel Registro degli Intermediari. Quello che è importante è che questo requisito vale per equipollenza, nel nostro Paese, quando una persona fisica è già registrata come rap-



REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

"Attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio (sede, se persone giuridiche) in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio"

(art.1 DLgs 209/2005)

Consente all'impresa di fornire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrata senza bisogno di stabilirci una sede (art.116 DLgs 209/2005)

presentante di una società di intermediazione che opera in un altro paese membro, quindi, in questo momento, abbiamo una Normativa che consente all'operatore comunitario di poter operare in un altro stato membro in una forma molto semplificata che è quella della libertà di prestazioni servizio o di stabilimento attraverso un regime di notifiche tra autorità di vigilanza, ma anche la possibilità di costituire una

società agente, che pur essendo l'emanazione di un operatore che non appartiene al nostro Paese, si avvale di una procedura di riconoscimento delle caratteristiche di professionalità per cui può, per esempio, porre a capo di una società agente che ha la sede principale in Italia una persona che non è residente in Italia che però è iscritta nel registro del paese di appartenenza.

REGIME DI STABILIMENTO

"Attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio (sede, se persone giuridiche) nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro in cui è ubicato il rischio"

(art.1 DLgs 209/2005)

L'ISVAP ha riconosciuto all'intermediario, che non ha la propria sede principale in Italia, di potersi avvalere di collaboratori sia nazionali, cioè italiani, sia del proprio paese di origine a condizione che nel paese di origine siano iscritti nel Registro degli Intermediari. L'obiettivo è quello di riconoscere la propria professionalità a parità di condizioni in tutta l'Europa, ci si auspica che questa opportunità sia colta anche dagli intermediari italiani che quindi possono aprirsi verso il mercato europeo.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DA PARTE DI IMPRESA ITALIANA

• In Italia:

Inscrizione al registro intermediari assicurativi e riassicurativi - ISVAP (artt.108-109 DLgs 209/2005)

• All'interno della UE:

Inscrizione al registro ISVAP come ente di operanti in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi previa notificazione all'ISVAP (art.116 DLgs 209/2005)

GLI ADEMPIMENTI DI COMPLIANCE PREVISTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Il nuovo Codice delle Assicurazioni quando parla dell'intermediazione assicurativa utilizza una terminologia che è stata già utilizzata nel Regolamento Consop a proposito del collegamento al

pubblico di prodotti finanziari. L'evoluzione della giurisprudenza, per quanto riguarda

la tipologia del collocamento dei prodotti finanziari, consente già di individuare una risposta a quanta documentazione deve essere data all'assicurato. Il concetto c'è l'informazione deve essere adeguata cioè non deve essere scarsa, ma non deve essere neanche eccessiva. Per esempio relativamente alle problematiche sorte nel collocamento dei bond argentini, se ne è parlato tanto, oggi abbiamo una giurisprudenza uniforme che dice che non è sufficiente un'informativa quadro di come sono regolati e come funzionano i mercati finanziari, ma occorre un'informativa specifica sul prodotto che viene collocato in quel periodo di tempo. Questo significa, facendo un'analogia, che anche nel collocamento di un rischio come la vendita di un prodotto assicurativo le informazioni dovranno essere adeguate su quel singolo prodotto. Questo significa che sicuramente c'è la possibilità che ci possa essere un sindacato anche da parte della magistratura su come questa informativa è stata data all'assicurato o all'assicurando e sull'adeguatezza di questa informazione.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESA UE

COSTITUZIONE DI NUOVA SOCIETA' CON SEDE LEGALE IN ITALIA

- ✓ Iscrizione al registro intermediari assicurativi e riassicurativi - ISVAP (art. 108-109 DLgs 209/2005)
- ✓ Affidamento della responsabilità a persona fisica iscritta nella stessa sezione del registro ISVAP alla quale si chiede l'iscrizione. Prova di idoneità o requisiti equipollenti. (art. 110 e 112 DLgs 209/2005)

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESA UE

STABILIMENTO DI IMPRESA UE:

- ✓ Regime di notifiche tra ISVAP ed Autorità di Vigilanza dello Stato di appartenenza. (art.106 DLgs 209/2005 e art.33 Reg. ISVAP 5/2006)
- * Comunicazione all'ISVAP da parte dell'Autorità di Vigilanza dell'altro Stato UE;
- * Informativa di avvenuto ricevimento della notifica da parte dell'ISVAP all'Autorità di Vigilanza dell'altro Stato UE e comunicazione delle norme da osservare;
- * Decreti 30gg dal ricevimento della comunicazione l'intermediario è abilitato ad operare in Italia e viene inserito nell'apposito elenco annesso al registro;

Sede secondaria:

Indicazione del soggetto responsabile (persona fisica o giuridica).

Rappresentante deve essere persona fisica con requisiti per iscrizione registro intermediari.

CONCLUSIONI

All'interno della UE un'impresa può esercitare la propria attività

Libera prestazione di servizi

Stabilimento di sede secondaria

Costituzione di nuova società